

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	16

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	12
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	12
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	19
AVVERTENZA	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che i subemendamenti 0. 01. 03. 2. Samperi, 0. 01. 03. 1. Angela Napoli, 0. 01. 03. 3. Ria, 0. 01. 016. 1. Melchiorre e 0. 01. 018. 1. Ria non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti della Commissione 2.100, 3.101, 4.100, 7.100 e 10.100 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Pierluigi MANTINI (UdC) invita la relatrice ad inserire nella sua proposta di parere anche una condizione intesa a chiedere che il Governo precisi – all'articolo 1, comma 4, dello schema in esame – che la qualificazione di un'infrastruttura come infrastruttura critica europea (ICE) non comporta la deroga alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni.

Dopo aver ricordato infatti che la Corte dei conti – nella sua relazione al Parlamento sulla gestione delle opere segretate, che la Commissione sta esaminando – ha evidenziato il massiccio ricorso, da parte della pubblica amministrazione, alle disposizioni di legge che consentono di derogare alle ordinarie procedure di affidamento, basate su gare ad evidenza pubblica, esprime il timore che si determini un automatismo per effetto del quale la pubblica amministrazione ritenga legittima la segretazione degli appalti ogni qual volta si riferiscano a infrastrutture qualificate come infrastrutture critiche europee.

Alessandro NACCARATO (PD) evidenzia che sarebbe opportuno rivedere il termine previsto dall'articolo 9 per l'individuazione e la designazione delle ICE: gli adempimenti richiesti per pervenire a tale designazione non sembrano infatti poter essere completati il giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Osserva inoltre che all'articolo 12 andrebbe valutata l'opportunità di definire con maggiore dettaglio la procedura di approvazione dei PSO, soprattutto in caso di eventuali divergenze tra i soggetti coinvolti.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Pierluigi MANTINI (UdC), Alessandro NACCARATO (PD), Pierguido VANALLI (LNP) e Giuseppe CALDERISI (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*) alle parti di competenza del disegno di legge comunitaria e che gli stessi sono ammissibili. Avverte quindi che, poiché la relatrice, la deputata Santelli, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, il seguito dell'esame avrà luogo in altra data.

La seduta termina alle 14.25.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segrete ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che è stata presentata alle Commissioni riunite affari costituzionali e ambiente la risoluzione n. 7-00496 Giovanelli e altri, che trae origine dalla relazione della Corte dei conti in esame. Tale risoluzione sarà pubblicata nell'allegato B (Atti di indirizzo e di controllo) al resoconto della seduta dell'Assemblea di oggi.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute era emersa la comune volontà di addivenire a una risoluzione unitaria della Commissione e che lui, come relatore, si era impegnato a lavorare al testo di questa risoluzione, sulla base dei suggerimenti che i gruppi gli avessero fatto pervenire, anche in via informale.

Tuttavia, le questioni sollevate dalla relazione in esame si sono rivelate di tale ampiezza da rendere impossibile circoscrivere l'ambito della risoluzione alle sole competenze della Commissione affari costituzionali. Pertanto, come relatore, ha ritenuto preferibile rinunciare in questa fase al tentativo di predisporre una risoluzione unitaria, fermo restando che la trattazione della questione potrà prose-

guire nelle sedi competenti nell'ambito della discussione delle risoluzioni che saranno presentate su questa materia.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda che, considerate le questioni poste dalla relazione della Corte dei conti e atteso che il regolamento impone, in ragione della materia, di assegnare una risoluzione su questi argomenti alle Commissioni riunite I e VIII, la cosa migliore sia a questo punto riprendere il discorso nella sede delle Commissioni riunite stesse. Si riserva pertanto di presentare a sua volta una risoluzione sulla materia.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ribadisce l'auspicio della presidenza che si possa giungere a una risoluzione unitaria, sia pure nella sede delle Commissioni riunite I e VIII. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, avverte che il relatore ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia l'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, avverte che la relatrice ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che il comitato si è già espresso, il 15 settembre 2010, sul precedente testo del provvedimento in esame. Rilevato quindi che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata dal comitato nel citato parere e che le ulteriori

modifiche non pongono problemi per quanto attiene alle competenze della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTI PER I PARERI

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Emendamenti C. 52-1814-2011-A.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),

visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità – al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame – di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;

rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 4, comma 3, le parole: « individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri » siano sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;

b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),

considerata la necessità di specificare all'articolo 1, comma 4, che la definizione ICE non deve determinare deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni;

visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità – al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame – di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;

rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La definizione ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni »;

2) all'articolo 4, comma 3, le parole: « individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri » siano sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;

b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI**

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. 2. Zaccaria, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zampa.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva « 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il

Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione

per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio,

come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente infor-

mati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1. Zaccaria, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zampa.

ALLEGATO 4

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine
biologica (Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,

esaminato il nuovo testo, risultante
dagli emendamenti approvati, del testo
unificato delle proposte di legge C. 2184
Boffa e abbinate, recante « Sistemi di mo-
bilità con impiego di idrogeno e carburanti
di origine biologica »;

richiamato il parere espresso da que-
sto Comitato il 15 settembre 2010 sul
precedente testo;

rilevato che la Commissione di me-
rito ha tenuto conto dell'osservazione for-
mulata da questo Comitato nel predetto
parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE